

Convenzione quadro per l'attuazione del programma "Dottorati InPA"

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri con sede legale in Roma, Piazza Colonna, 370 CAP 00187, codice fiscale 80188230587 d'ora in poi denominata anche «Amministrazione», rappresentata dal Legale Rappresentante Consigliere Elisa Grande, [redacted] Capo Dipartimento per il personale, con delega di funzioni, conferita con decreto del Segretario Generale del 5 dicembre 2024

E

l'Università degli Studi Roma Tre con sede in Roma Via Ostiense, 133 00154, codice fiscale 04400441004 d'ora in poi denominata anche «Ateneo» o «Università», rappresentata dal Legale Rappresentante Rettore prof. Massimiliano Fiorucci [redacted]

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare "le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari" (articolo 1, comma 1);
- l'articolo 3, del citato decreto 23 marzo 2022, che istituisce il Programma "Dottorati InPA" (d'ora in poi Programma), il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche che partecipano al programma possano "attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca e all'acquisizione di competenze specialistiche e di orientamento professionale verso la pubblica amministrazione, per la durata di tre anni pari alla durata del dottorato".
- l'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina dei contratti di apprendistato;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- il decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 25 agosto 2025, con il quale sono stati approvati gli Avvisi pubblici relativi ai programmi «Tirocini InPA» e «Dottorati InPA».

CONSIDERATO

- che l'articolo 1, comma 3, del citato decreto 23 marzo 2022 prevede il coinvolgimento, in fase di prima applicazione, di un numero limitato di amministrazioni pubbliche pari a cinque amministrazioni centrali e cinque regioni, individuate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- che l'articolo 2 dell'avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2025 stabilisce che, superata la fase di sperimentazione, destinatarie dell'avviso stesso siano tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
- che l'avviso pubblico sopra richiamato, in attuazione delle disposizioni del richiamato decreto del 23 marzo 2022, ha previsto l'attivazione di n. 9 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca e disciplinati i termini e le modalità di adesione al Programma;
- che con l'avviso pubblico sopra richiamato si invitano le amministrazioni interessate ad aderire al Programma presentando ciascuna un solo progetto di alta formazione e ricerca con un unico Ateneo, previa sottoscrizione di specifico protocollo o convenzione con il medesimo Ateneo;
- che l'articolo 4 dell'avviso pubblico del 25 agosto 2025 prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto di alta formazione e ricerca l'aver stipulato specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei di provenienza dei dottorandi, con i quali vengono definite le attività formative del dottorato, il numero dei crediti formativi riconosciuti, il rilascio di apposita certificazione di competenze da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività formative da parte dell'Amministrazione, e dei risultati raggiunti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione finalizzata alla collaborazione tra le Parti per la promozione dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca nell'ambito del programma "Dottorati InPA".

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le parti per la gestione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca del Programma a favore di studenti in possesso di una laurea magistrale o titolo equipollente per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per promuovere l'orientamento professionale degli studenti universitari verso le amministrazioni pubbliche.
2. Il dottorato, della durata di tre anni, dovrà essere accompagnato da apposito progetto di alta formazione e ricerca, che sarà utilizzato per aderire al Programma "Dottorati InPA" del Dipartimento della funzione pubblica, e che deve essere coerente con le finalità del Programma "Dottorati InPA" e deve riguardare l'ambito di competenza dell'Amministrazione proponente ed



essere riconducibile ad uno degli ambiti di intervento promossi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

3. Il dottorato svolto non potrà dar luogo a pretese di ulteriori compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
4. Al dottorando sarà riconosciuta una retribuzione pari a 30.000,00 euro annui. Tale retribuzione sarà corrisposta, con cadenza mensile, al dottorando per l'intera durata del dottorato e tutti i diritti spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di contratti di apprendistato per l'alta formazione e ricerca (d.lgs. n. 81/2015); la realizzazione del dottorato non potrà comportare oneri finanziari per l'Amministrazione ospitante o per l'Ateneo diversi da quelli finanziati nell'ambito del Programma "Dottorati InPA".
5. A conclusione del dottorato, l'esito positivo del percorso svolto sarà attestato dalla certificazione di competenze rilasciata dall'Amministrazione ospitante, cui farà seguito la certificazione del completamento delle attività formative e di apprendimento da parte dell'Università che rilascerà all'Amministrazione ospitante e, per conoscenza, al dottorando apposita relazione finale descrittiva dello stato di attuazione del progetto e dei risultati raggiunti.
6. Il periodo di apprendistato concluso con esito favorevole può costituire oggetto di valutazione nell'ambito di concorsi indetti dalla stessa Amministrazione in cui è stato svolto l'apprendistato.

Articolo 3 - Natura del dottorato

1. Durante lo svolgimento del dottorato le attività formative e di apprendimento sono verificate da un tutor designato dall'Ateneo in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della pubblica amministrazione, indicato dall'Amministrazione ospitante e facente parte della struttura organizzativa in cui si svolge il dottorato.
2. Per il dottorando inserito nell'Amministrazione ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto di Alta formazione e ricerca, in linea con il progetto presentato dall'amministrazione e ammesso a finanziamento, contenente:
 - il nominativo del dottorando;
 - i nominativi del tutor indicato dall'Amministrazione ospitante e del tutor indicato dall'Ateneo;
 - la descrizione delle attività formative e di apprendimento del dottorato e le modalità di svolgimento del dottorato, che devono esplicitare la coerenza con l'obiettivo di orientamento al lavoro presso una pubblica amministrazione, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'amministrazione;
 - le strutture organizzative dell'amministrazione presso cui si svolge il dottorato;
 - la durata ed il periodo di svolgimento del dottorato;
 - l'indicazione, se applicabile, del numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione svolta presso l'ente, in ragione del numero di ore previste;
 - come previsto dall'art 4, comma 2, lettera c), dell'avviso pubblico del 25 agosto 2025 la formazione esterna all'Amministrazione, svolta nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, non può superare il 60 per cento dell'orario ordinamentale;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
 - l'importo lordo mensile da corrispondere come indennizzo.

Articolo 4 – Criteri di selezione dei dottorati

1. I partecipanti alle selezioni per i dottorati devono:
 - a) avere la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'UE o essere stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
 - b) essere in possesso di una laurea magistrale o di un titolo equipollente con votazione non inferiore a 105/110;
 - c) avere un'età non superiore ai 29 anni;
 - d) essere iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <http://www.inpa.gov.it>.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.

Articolo 5 – Obblighi del dottorando

1. Durante lo svolgimento del dottorato il dottorando è tenuto a:
 - a) svolgere le attività formative previste dal progetto di alta formazione e ricerca;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del dottorato;
 - d) fornire relazioni periodiche all'Ateneo sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare all'Amministrazione;
 - e) comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o all'Amministrazione;
 - f) ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Ateneo sui dottorati di ricerca, nonché nel Codice di comportamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 6 – Obblighi dell'Università

1. L'Università seleziona il candidato mediante l'utilizzo del portale InPA del Dipartimento della funzione pubblica (www.inpa.gov.it). La selezione sarà condotta sulla base di un Avviso di selezione, secondo uno schema fornito dal Dipartimento. La graduatoria dei candidati ammessi al dottorato, completa del punteggio a ciascuno attribuito, sarà pubblicata sul sito del portale InPA.
2. L'Ateneo comunica all'Amministrazione il nominativo del dottorando selezionato sul portale InPA per il progetto di alta formazione e ricerca e concorda con l'Amministrazione stessa la data di avvio del dottorato.
3. L'Ateneo, in accordo con l'Amministrazione ospitante, redige il Progetto di alta formazione e ricerca di cui all'art. 3.
4. L'Ateneo assicura il dottorando contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
5. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto di alta formazione e ricerca e di orientamento, anche al di fuori della sede dell'Ateneo.



Articolo 7 – Gestione dei dottorati ed erogazione del finanziamento

1. L'Amministrazione ospitante, d'intesa con l'Ateneo, entro il 1° dicembre 2025, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica la graduatoria del dottorando selezionato, l'atto di approvazione della medesima graduatoria e il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto. Il contratto di apprendistato dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che li utilizzerà in conformità con il Regolamento UE 679/2016 e il d.lgs. n. 196/2003.
2. La gestione finanziaria del dottorato è affidata all'Amministrazione ospitante. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della comunicazione di avvio del dottorato trasferirà annualmente all'Amministrazione le somme ammesse a finanziamento, per un importo pari al costo annuale dell'apprendistato, secondo la quantificazione di cui all'articolo 3, comma 3, dell'avviso del 25 agosto 2025 (pari a euro 30.000,00 annui). La liquidazione delle somme previste per gli anni successivi al primo sarà preceduta da una comunicazione, da parte dell'Amministrazione, di conferma del regolare svolgimento delle attività.
3. L'Ateneo attiva la copertura assicurativa prima dell'avvio del dottorato e l'Amministrazione ospitante si impegna a corrispondere al dottorando la retribuzione con cadenza mensile e tutti i diritti allo stesso spettanti, previa verifica dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento anche da parte dell'Ateneo stesso.
4. Ogni variazione riguardante il dottorato attivato (sospensione, rinuncia, etc.) deve essere tempestivamente comunicata dall'Università all'Amministrazione ospitante e viceversa e al Dipartimento della funzione pubblica.
5. A fronte di una rinuncia a un posto di dottorato o prima dell'attivazione del dottorato stesso, l'Ateneo potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento di un dottorato, a meno che l'Amministrazione si impegni a integrare le somme già versate dal Dipartimento, e in parte utilizzate, per raggiungere la copertura completa del costo di un nuovo dottorato.
6. È consentita l'interruzione anticipata del dottorato per giustificati motivi, d'iniziativa del dottorando oppure dell'Amministrazione ospitante e comunque con il consenso del tutor universitario. L'Ateneo si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei dottorati interrotti prima del termine previsto.
7. Nel caso di interruzione del dottorato, l'Amministrazione corrisponde al dottorando la retribuzione in misura proporzionale alla durata del dottorato, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di formazione e apprendimento. Le somme non erogate a seguito della interruzione del dottorato e non utilizzati per l'attivazione di altro dottorato cofinanziato dall'Università, saranno restituite dall'Amministrazione al Dipartimento della funzione pubblica insieme alle altre ed eventuali economie generate.

Articolo 8 – Obblighi dell'Amministrazione ospitante

1. L'Amministrazione ospitante individua il responsabile del dottorato il quale cura l'inserimento del dottorando nella struttura operativa presso la quale si svolge il dottorato.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del dottorato, l'Amministrazione ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'Ateneo.
3. L'Amministrazione ospitante comunica tempestivamente all'Ateneo l'eventuale interruzione anticipata del dottorato.



4. L'Amministrazione ospitante redige la relazione finale sull'attività del dottorando e trasmette una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di conferma del regolare svolgimento delle attività ai fini della liquidazione delle somme previste per gli anni successivi al primo.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso le Parti della presente Convenzione per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.
2. Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.
3. L'informativa completa è allegata alla convenzione (Allegato 1). Le parti si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa ai tutor del progetto di alta formazione e ricerca dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 10 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata fino alla conclusione del Programma "Dottorati InPA" di cui all'avviso pubblico del 25 agosto 2025.
L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Ateneo, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.642/72.
2. L'eventuale recesso dalla convenzione non potrà avere effetto sul dottorato in corso di svolgimento che dovrà comunque concludersi nella data concordata.

Art. 11 – Foro competente

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.
2. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale e sarà conservata agli atti degli enti stipulanti.

Art. 12 – Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, restano ferme le disposizioni contenute nell'avviso pubblico del 25 agosto 2025.

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE



Firmato digitalmente da GRANDE
ELISA
C = IT
O = PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



MASSIMILIANO
FIORUCCI
03.10.2025
13:07:11
GMT+02:00